

**Sentenza 3 giugno 2022, n. 105 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi**

***Giustizia amministrativa – Ricorso – Controinteressati – Obbligo di notifica – Azione avverso il silenzio-inadempimento – Non sussiste***

Nonostante l'articolo 41 c.p.a disponga l'obbligo di notifica del ricorso “*ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto*”, nell'ipotesi di azione avverso il silenzio-inadempimento, disciplinata dagli articoli 31 e 117 c.p.a., non vi sono controinteressati formali in senso stretto, intesi come soggetti portatori di un interesse contrario a quello fatto valere in giudizio e ciò in quanto, in tali casi, si è di fronte ad un'inerzia dell'Amministrazione, ossia ad un comportamento omissivo e quindi non vi sono soggetti “*individuati nell'atto*”, essendo lo stesso inesistente.

***Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio-inadempimento – Esperibile solo per silenzio non significativo***

L'azione avverso il silenzio-inadempimento, di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a, si configura come un rito speciale, esperibile solamente in caso di silenzio non significativo (definito silenzio-inadempimento) e non anche nelle differenti fattispecie del silenzio-assenso e del silenzio-rigetto, qualificate quali ipotesi di silenzio significativo [TAR Campania, Napoli, sez. II, 17 ottobre 2016, n. 4727; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1469].

***Edilizia e urbanistica – Domanda di sanatoria – Mancata pronuncia entro 24 mesi – Silenzio-assenso – Necessaria sussistenza e prova dei requisiti soggettivi e oggettivi***

Sulla base del combinato disposto degli articoli 1 e 4, comma 2, della legge provinciale di Trento n. 16 del 1995 e dell'articolo 35 della legge n. 45 del 1987, qualora l'Amministrazione, entro ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, non si pronunci sulla stessa, la domanda si intende accolta (silenzio-assenso), a condizione però che l'interessato “*provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento*”; più precisamente, in materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non si forma per il solo fatto del pagamento dell'oblazione e dell'inutile decorso del termine, senza alcuna risposta del comune, ma occorre, altresì, la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge [*ex multis*, TAR Lazio, sez. II bis,

3 dicembre 2021, n. 12483; Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 883; circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n. 142].

***Giustizia amministrativa – Silenzio-assenso – Dovere di provvedere – Non viene meno – Diritto del cittadino di conseguire un provvedimento espresso – Esercicabile anche dopo la scadenza del termine del procedimento***

Nei casi in cui l'ordinamento prevede l'emanazione di un provvedimento (ossia al di fuori dei casi in cui si assiste alla liberalizzazione della fattispecie, quali ad esempio nel caso della SCIA, ove l'Amministrazione sviluppa la sua azione nella vigilanza successiva), la fattispecie di silenzio significativo non fa venir meno il dovere di provvedere in capo all'Amministrazione poiché sussiste comunque il dovere di provvedere; a tale dovere corrisponde un diritto del cittadino di conseguire un provvedimento espresso [Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2014, n. 119; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 6 marzo 2017, n. 1288], che può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine per provvedere, al fine di ottenere un provvedimento, con valore ricognitivo e per esigenze di certezza.

***Giustizia amministrativa – Domanda rilascio permesso edilizio – Silenzio-assenso – Effetto autorizzatorio diretto e immediato – Titolo autorizzatorio documentale – Compatibilità***

Il silenzio-assenso su una domanda di permesso di costruire determina, *ex* articolo 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, un effetto autorizzatorio diretto e immediato che non è incompatibile con la sussistenza dell'obbligo, in capo all'amministrazione, di provvedere alla formazione del titolo autorizzatorio documentale, utilizzabile nei rapporti con i soggetti terzi, oltre che nei riguardi dello stesso soggetto pubblico [Cons. Stato, sez. V, n. 345 del 2008, TAR Lazio, sez. II *quater* n. 7161/2017; TAR Lazio, sez. II *bis* n. 4560 del 2019], in quanto il titolo documentale è utile ad altri fini, ad esempio, per poter riscontrare il termine finale dei lavori, per avviare le pratiche bancarie e finanziarie propedeutiche all'inizio delle opere, per il trasferimento del bene o del permesso, per la sottoscrizione del preliminare di acquisto del fabbricato, per la documentazione di cantiere, per corrispondere gli esatti importi del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e il costo costruzione [TAR Lazio, sez. II *quater*, n. 7161 del 2017; TAR Lazio, sez. II *bis*, n. 456 del 2019; TAR Campania, sez. VIII, n. 270 del 2020]; ne consegue che l'Amministrazione può pronunciarsi motivatamente in senso positivo, rilasciando il richiesto titolo documentale ricognitivo del permesso di costruire, già assentito “*per silentium*”, ove ritenga sussistenti i relativi presupposti (ovvero in senso negativo, qualora non li ritenga sussistenti) [TAR Lazio, n. 4123 del 2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1018 del 2017].

**Sentenza 8 giugno 2022, n. 110 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Rilascio del permesso edilizio – Soggetti legittimati – Questioni pregiudiziali o incidentali – Giurisdizione del G.A.***

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 81 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015, – secondo cui sono legittimati a chiedere il rilascio del permesso di costruire i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo – e dell'articolo 8, comma 1, c.p.a, ogni questione pregiudiziale di natura civilistica, inerente l'individuazione del soggetto legittimato a richiedere il permesso di costruire, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

***Edilizia e urbanistica – SCIA – Poteri di controllo – Disciplina nazionale e provinciale – Analogie e differenze***

In materia edilizia, gli interventi sottoposti a SCIA sono previsti, a livello nazionale, dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e, a livello provinciale, dall'articolo 85 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015, rispetto ai quali sono previste due tipologie di controlli da parte della P.A.: A) controlli generali, esercitabili entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (art. 19, co. 3, legge n. 241/1990 e art. 23, co. 5, l.p. n. 23/1992); B) controlli specifici in materia edilizia, esercitabili entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione (art. 19, co. 6-bis, legge n. 241/1990 e art. 86, co. 8, l.p. n. 15/2015). A livello nazionale, per entrambe le tipologie di controllo, l'Amministrazione adotta i provvedimenti in autotutela in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 241 del 1990, decorso del termine per l'esercizio del potere inibitorio (60 giorni o 30 giorni); a livello provinciale, invece, per i controlli generali, il regime è analogo a quello nazionale (art. 23, co. 5, l.p. n. 23/1992), mentre, nei controlli in materia edilizia, l'autotutela è subordinata, oltre alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 21-nonies, della legge n. 241/1990, anche alla sussistenza del “pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”, nonché al “previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente” (art. 86, co. 8, l.p. n. 15/2015).

***Edilizia e urbanistica –SCIA – Soggetto terzo teso – Controllo tardivo – Procedimento –Obbligo di avvio e di conclusione***

I poteri di controllo tardivo che il soggetto terzo che risulti leso da una SCIA può sollecitare, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, invocando l'autotutela amministrativa, hanno carattere doveroso in merito all'*an* [Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208; Corte Cost., n. 45/2019], in quanto sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di avviare e concludere tale procedimento di controllo. In tal caso, si applica, sia a livello nazionale che provinciale, l'articolo 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, che prevede, in caso di inerzia, l'esperimento dell'azione di cui all'articolo 31 c.p.a., rientrando le materie della "giurisdizione e norme processuali" e di "giustizia amministrativa di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione nella potestà legislativa statale.

***Giustizia amministrativa – Condanna a provvedere ex artt. 31 e 117 c.p.a. – Perdurante inerzia dell'Amministrazione – Insussistenza di provvedimenti espressi***

La condanna a provvedere all'Amministrazione, ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., presuppone che, al momento della pronuncia, perduri l'inerzia della stessa, ossia che non sia venuto meno l'interesse del privato a conseguire una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento; ne discende che l'adozione di qualsiasi atto esplicito da parte dell'Amministrazione interrompe l'inerzia e, se il provvedimento viene emanato prima della proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, quest'ultimo diviene inammissibile per carenza di interesse [*ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 138].

***Giustizia amministrativa – Azione atipica di accertamento autonomo – Presupposti***

L'azione atipica di accertamento è esperibile solo in via residuale [Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2804] e, comunque, nel rispetto dell'articolo 31, comma 3, c.p.a. e dell'articolo 34, comma 2, c.p.a. e, con specifico riferimento alla giurisdizione generale di legittimità, è subordinata alle seguenti condizioni: A) la sussistenza di un interesse sostanziale, il cui godimento risulti minacciato da una situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla stessa Amministrazione; B) la sussistenza di un contesto vincolato, in cui non residuano margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione; C) la non praticabilità degli ulteriori e tipizzati rimedi di tutela; D) l'insussistenza di una possibile interferenza della pronuncia dichiarativa con eventuali poteri amministrativi non ancora esercitati.



***Giustizia amministrativa – Raggiungimento dello scopo dell'azione amministrativa – Mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza – Non si applica***

La regola del raggiungimento dello scopo dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 21-*octies*, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, non si applica in caso di mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'articolo 27-*bis*, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 1992, in quanto ciò è espressamente previsto dall'articolo 21-*octies*, comma 2, terzo periodo, della legge n. 241/1990, secondo cui “la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-*bis*”, articolo perfettamente sovrapponibile al citato articolo 27-*bis*, comma 1.

***Edilizia e urbanistica – SCIA – Autotutela – Art. 21-*octies*, co. 2, l. 241/1990 – Non si applica – Potere discrezionale***

La regola del raggiungimento dello scopo dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 21-*octies*, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, riferito esclusivamente alle attività vincolate, non si applica nei procedimenti in cui l'Amministrazione, su sollecitazione del terzo leso dalla SCIA, si attiva per esercitare il suo potere di autotutela, in quanto tale potere ha natura discrezionale, nonostante l'obbligo in capo alla P.A. di iniziare e concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso, mentre l'articolo 21-*octies*, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 si riferisce espressamente solo ai casi di attività vincolata.